

TESTO UNICO "INDIRIZZI PROPEDEUTICI PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI NEL TERRITORIO DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE"

DEFINIZIONI

Nell'ambito dell'espressione dei pareri è necessario adottare i seguenti concetti:

Volume Tecnico

Per volumi tecnici devono intendersi, ai sensi dell' art. 31 del Regolamento edilizio tipo (RET) della Regione Piemonte, i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.), impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc.

1

Sagoma

Per "sagoma" deve intendersi, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento edilizio tipo (RET) della Regione Piemonte la conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

INTERVENTI EDILIZI

Nuova Costruzione-Ampliamento

ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i. l'intervento di nuova costruzione *si configura quale costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente*, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6) del medesimo articolo 3, *ovverossia gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.*

Pertanto **l'intervento di ampliamento all'interno della sagoma esistente dell'edificio non è da considerarsi nuova costruzione mentre l'ampliamento all'esterno della sagoma dell'edificio è da considerarsi nuova costruzione.**

Ristrutturazione Edilizia

Ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico 380/2001 e s.m.i. si identificano come “Ristrutturazione Edilizia” gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d) e 142 dello stesso nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Per non identificarsi come “Nuova costruzione”, la ricostruzione deve rispettare volumi, giaciture, sagome, tipologie costruttive e materiali della tradizione dell'Area Protetta di cui si tratta.

Individuazione insediamenti dismessi e/o ruderi.

Si definisce “insediamento rurale dismesso” il complesso di edifici con annesse relative corti e pertinenze, non più destinato totalmente allo svolgimento dell'attività stessa.

È consentita la parziale demolizione degli edifici privi di valore storico-architettonico, per i quali sia dimostrato che il recupero ad altri usi non è perseguibile e/o la cui demolizione consenta la ricostituzione planimetrica dell'impianto originario della cascina. La ricostruzione, per non identificarsi come “Nuova costruzione”, deve rispettare volumi, giaciture, sagome, tipologie costruttive e materiali della tradizione dell'Area Protetta di cui si tratta.

Pertinenze Urbanistiche

Ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico 380/2001 e s.m.i., **gli interventi pertinenziali che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale non si identificano come nuova costruzione.**

Interventi pertinenziali

Non è consentita la realizzazione di pertinenze:

- nelle zone di Riserva Speciale e, nelle zone di elevato valore naturalistico, destinate alla conservazione di particolari valori ambientali esistenti;
- nelle fasce di rispetto del fiume e dei corsi d'acqua ai sensi della normativa vigente in materia.

Nelle aree pertinenziali di particolare pregio ambientale e/o a copertura boschiva, la possibile realizzazione di pertinenze sarà oggetto di valutazione a cura dell'Ente di gestione in merito alla collocazione rispetto al contesto in cui dovranno essere inserite, alle operazioni di movimento terra e alle opere connesse per la sistemazione esterna, percorsi, pavimentazioni.

È consentita la realizzazione di edifici pertinenziali qualora:

- si configurino come intervento pertinenziale ai sensi del PRGC e qualora la totalità del/dei volumi sia inferiore al 20% del volume dell'edificio principale ovvero che non costituiscano nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 lettera e.6) del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- l'accessione avvenga ad un preesistente edificio legittimamente costruito;
- l'ubicazione sia esclusivamente nell'area di pertinenza degli edifici assoggettanti intendendosi per area di pertinenza la superficie massima delimitabile con recinzione ai sensi dell'art. 18 comma 19, lett. a) del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino approvato con D.G.R. n. 6-5460 del 03.08.2022, calcolata con un limite pari a “-...- n. 10 volte la superficie coperta per edifici a destinazione residenziale o residenziale agricola; nell'area di corte per fabbricati ad uso agricolo con esclusione dei terreni coltivati; nel perimetro dell'area di pertinenza (parcheggi, parchi, verde) ad esclusione delle aree boscate per attività turistico-ricettive-...”;
- l'ubicazione sia esclusivamente nell'area di pertinenza degli edifici assoggettanti e non comportino impatto urbanistico;
- non costituiscano parte integrante o costitutiva di altro fabbricato;
- siano funzionali e accessorie al servizio dell'edificio principale preesistente.

Autorimesse e i parcheggi interrati

Non sono consentiti box in lamiera e/o in elementi prefabbricati in genere.

Qualora vengano realizzati parcheggi di tipo interrato, la superficie superiore dovrà essere mantenuta a verde, se preesistente.

Le tipologie consentite sono quelle indicate all'art. 18 del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino approvato con D.G.R. n. 6-5460 del 03.08.2022, qualora non risultino in contrasto con la normativa vigente di Piano d'Area e di Gestione del territorio delle aree protette dotate di un proprio strumento di gestione e/o con la normativa e le prescrizioni vigenti in materia, e agli indirizzi correlati nonché soluzione innovative di tipo sostenibile a livello ambientale.

Piscine

Non è consentita la realizzazione di piscine:

- nelle zone di Riserva Speciale e nelle zone di elevato valore naturalistico, destinati alla conservazione di particolari valori ambientali esistenti.
- nelle fasce di rispetto del fiume e dei corsi d'acqua ai sensi della normativa vigente in materia.

Nelle aree pertinenziali di particolare pregio ambientale e/o a copertura boschiva, la possibile realizzazione di piscine sarà oggetto di valutazione a cura dell'Ente di gestione in merito alla collocazione rispetto al contesto in cui dovranno essere inserite, alle operazioni di movimento terra e alle opere connesse per la sistemazione esterna, percorsi, pavimentazioni.

È consentita la realizzazione di piscine ad uso privato e ad uso pubblico, accessorie ad attività di fruizione (ristoro/ricettività) a condizione che:

- le stesse si configurino come intervento pertinenziale inferiore al 20% del volume dell'edificio principale ovvero che non costituiscano nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 lettera e.6) del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- l'accessione avvenga ad un preesistente edificio legittimamente costruito;
- l'ubicazione sia esclusivamente nell'area di pertinenza degli edifici assoggettanti intendendosi per area di pertinenza la superficie massima delimitabile con recinzione ai sensi dell'art. 18 comma 19, lett. a) del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino approvato con D.G.R. n. 6-5460 del 03.08.2022, calcolata con un limite pari a *n. 10 volte la superficie coperta per edifici a destinazione residenziale o residenziale agricola; nell'area di corte per fabbricati ad uso agricolo con esclusione dei terreni coltivati; nel perimetro dell'area di pertinenza (parcheggi, parchi, verde) ad esclusione delle aree boscate per attività turistico-ricettive-...*;
- siano funzionali e accessorie al servizio dell'edificio principale preesistente e non abbiano una propria autonomia immobiliare;
- siano di tipo interrato a cielo aperto esclusivamente con copertura a telo; non sono consentite coperture di qualsiasi altro tipo;
- il loro inserimento non dovrà comportare movimenti di terreno superiori a 2,00 mt di profondità rispetto alla quota di campagna;

- l'approvvigionamento idrico dovrà avvenire preferibilmente tramite risorse autonome dall'acquedotto comunale. Non potranno essere utilizzate sorgenti naturali esistenti;
- lo scarico non avvenga nei corsi d'acqua superficiali e nelle zone umide;
- i bordi devono essere delle dimensioni più contenute possibili con un massimo di sporgenza rispetto alla quota di campagna pari a 10 cm;
- per i materiali del bordo dovranno essere utilizzati materiali naturali appartenenti alla tradizione dell'Area Protetta di cui si tratta (pietra, cotto, legno) oppure sono consentite, in via preferenziale soluzioni a bordo sfioro che seguano l'andamento del terreno;
- il rivestimento interno della vasca dovrà essere di colore azzurro/verde con tonalità tenue/pastello che non contrasti con il colore dominante circostante, sia che si tratti di realizzazione in materiale plastico o vernici o rivestimento in ceramica.

Tipologie Edilizie e Materiali

In aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 18 comma 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino approvato con D.G.R. n. 6-5460 del 03.08.2022, agli artt. 5-6 della normativa del Piano d'Area del Parco Naturale dei Laghi di Mercurago e agli artt. 4-5-6 della normativa del Piano d'Area della Riserva naturale della Bessa per i fabbricati non caratteristici della tradizione delle aree protette e per le nuove costruzioni destinate ad attività produttive esistenti e alla produzione agricola e zootecnica (capannoni, fienili, stalle, scuderie, galoppatoi, maneggi, etc), valgono i seguenti indirizzi:

- per le coperture potranno essere utilizzati materiali diversi dal cotto, quali pannelli autoportanti e/o lamiera profilate simili al cotto o tegole canadesi di colorazione simil -cotto o verde,
- l'intradosso della gronda di tali coperture dovrà essere debitamente occultato alla vista mediante opportuni accorgimenti che saranno valutati di volta in volta;
- i canali di gronda e i pluviali potranno essere realizzati in materiali diversi dal rame quali lamiera zincata preverniciata o in alluminio preverniciato entrambi color testa di moro;
- i serramenti potranno essere in pvc e/o alluminio con effetto simil legno o in ferro verniciato (grigio, verde salvia; colori naturali);
- per la pavimentazione dei cortili e delle pertinenze stradali potranno essere utilizzati materiali naturali quali lastricature, acciottolati, ghiaia o pietrisco, ciottoli di fiume, mattoni o cotto in genere e lastre di sasso, oppure, ove ciò non fosse possibile, coperture non naturali che permettano la filtrazione/percolazione, quali calcestruzzi o autobloccanti permeabili, anche in ottemperanza ai Criteri Ambientali Minimi di cui alle disposizioni vigenti in materia.
- Per gli edifici di pregio architettonico, non identificati come bene culturale ai sensi del Codice Urbani è prevista la possibilità di utilizzare:
- canali di gronda e pluviali in materiali diversi dal rame quali lamiera zincata o alluminio preverniciati color testa di moro, o altri colori indicati espressamente dagli organi competenti in materia di tutela architettonica e del paesaggio.
- è consentito l'utilizzo di serramenti in pvc e/o alluminio solo ed esclusivamente effetto simil - legno.

Balconi in legno

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di balconi in legno il rifacimento degli stessi deve essere previsto in legno o con la tipologia edilizia preesistente.

Sono concesse deroghe nel caso tali strutture siano un compromesso di materiali impiegati in tempi successivi e pertanto privi di reale valore storico e per adeguamenti alla normativa in tema di sicurezza, quando questo sia debitamente certificato da tecnico abilitato.

Recinzioni

Oltre alla normativa di cui all'art. 4 del Piano del Parco dei Laghi di Mercurago, all'art. 26 del Piano Naturalistico della Riserva Naturale di Fondo Toce e in aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 18 comma 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino approvato con D.G.R. n. 6-5460 del 03.08.2022 valgono i seguenti indirizzi:

- alla lettera c) del comma 19 dell'art. 18 del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino : *“le recinzioni non devono essere realizzate in muratura, ma con pali in legno o metallo plastificato o siepi naturali autoctone oppure con reti o fili metallici e assimilabili, da occultare all'interno di dette siepi;”* debba intendersi che è consentito l'utilizzo di montanti e correnti in ferro o legno e di rete elettrosaldata debitamente occultati da siepe e con verniciature che siano di colorazione naturale per il legno e di colore verde per il ferro.
- alla lettera e) del comma 19 *“l'altezza massima consentita è di 1,50 metri”* debba intendersi che tale limite sia relativo al solo manufatto della recinzione e che la siepe possa arrivare fino all'altezza di 2,00 m.
- La superficie di piccoli appezzamenti di terreno solo se adiacenti ai fabbricati, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a destinazione residenziale/agricola è delimitabile con recinzione a protezione di orti e/o per ragioni di sicurezza, con tipologie conformi a quelle previste dall'art. 18 delle NTA del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino approvato con D.G.R. n. 6-5460 del 03.08.2022.

Per le recinzioni a tutela delle attività agricole valgono altresì le previsioni di cui alle *“Linee guida per la realizzazione di recinzioni in fondi agricoli nel territorio delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore”* approvate con CD n. 32 del 03/12/2020.

Difese Spondali

Per le opere di progettazione, ricostruzione e realizzazione ex novo di opere di difesa spondale, pennelli, briglie, rampe di risalita per l'ittiofauna e per le opere di progettazione, ricostruzione e/o realizzazione ex novo delle sponde dei canali e fossi irrigui e per le opere di consolidamento di scarpate e rilevati dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni generali:

- per qualsiasi intervento sul territorio dovrà essere verificata, se necessario a livello interdisciplinare, l'effettiva necessità dell'opera in sé. Dovrà essere considerata la possibilità di non intervento rapportando il rischio ed il costo del verificarsi di un determinato evento dannoso al rischio ed al costo economico ed ambientale dell'opera stessa;

- le aree soggette ad intervento al termine dello stesso dovranno assumere caratteristiche tali da consentire il miglior inserimento ambientale, considerando le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche, queste ultime intese anche a mantenere le caratteristiche costruttive storiche (muri a secco, mattoni a vista, acciottolato, ecc.) quando siano compatibili con l'ambiente naturale;
- gli interventi andranno eseguiti privilegiando l'impiego di materiale rinnovabile, ossia materiale biologico in grado, usando le opportune tecniche di ingegneria naturalistica, di assicurare la ricostruzione del manto vegetale, il consolidamento dell'area, il trattenimento del suolo e delle acque, il reinserimento ambientale e paesaggistico, l'ottimale fruibilità;
- l'impiego di materiali inerti, cementizi, laterizi, lapidei, metallici, sintetici o di qualsiasi altra natura dovrà essere evitato o limitato allo stretto indispensabile. Quest'ultimo caso dovrà essere supportato, a livello progettuale, da certificazioni redatte da esperti che dovranno dimostrare l'impossibilità d'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica;
- dovranno in ogni caso essere privilegiate le tecniche miste di ingegneria naturalistica e convenzionale e dovrà essere privilegiato l'uso di materiali a basso impatto ambientale quali gabbionate, griglie, reti o tessuti di materiale sintetico, ferro e acciaio quali elementi accessori;
- al fine di assicurare la massima naturalità della zona oggetto di intervento, le specie vegetali dovranno essere scelte tra quelle autoctone del territorio.
- nelle aree in cui risultasse necessario il rapido consolidamento del suolo si potranno usare miscugli erbosi non autoctoni, previa verifica che la vegetazione erbacea così instaurata non sia infestante, con riferimento alle Linee Guida della Regione Piemonte vigenti in materia, e venga nel tempo sostituita da quella autoctona.

Per interventi particolari (es. costruzione di barriere verdi antirumore o per protezione da polveri ed inquinanti) le scelte delle caratteristiche della vegetazione da utilizzare dovranno essere valutate ed adeguatamente giustificate caso per caso.

Energia Rinnovabile

Per gli edifici di pregio architettonico, non identificati come bene culturale ai sensi del Codice Urbani, è consentita la posa di pannelli fotovoltaici e/o solari sulle falde di copertura degli edifici purché complanari alla falda e/o integrati.

In generale per gli interventi di energia rinnovabile si applicano, nell'ambito dell'espressione dei propri pareri di competenza, gli indirizzi forniti dal Piano Energetico Ambientale Regionale del Piemonte e relative Circolari e Relazioni vigenti all'atto dell'intervento.

Filarole

Si adottano le seguenti modalità di costruzione delle filarole:

1. il materiale necessario per la costruzione delle filarole in ciottoli dovrà provenire dalla semplice movimentazione di ciottoli ghiaiosi dall'alveo del fiume Ticino e dovrà essere prelevato appena a valle della filarola stessa con i seguenti criteri:

- a) inizialmente dovranno essere livellati i depositi di materiale litoide presenti nella fascia centrale dell'alveo che risultano di spessore maggiore senza approfondire gli scavi al di sotto della quota media di fondo alveo;
 - b) successivamente potrà essere ricalibrato l'alveo mediante la movimentazione parziale dei depositi addossati alle sponde, mantenendo la linea esterna dello scavo parallela alla sponda stessa e ad una distanza costante definita per ogni opera, senza approfondire gli scavi al di sotto della quota media di fondo alveo;
 - c) dovrà inoltre essere creata una vasca di sedimentazione e raccolta a valle della filarola stessa al fine di trattenere il materiale trascinato a seguito dell'asportazione della traversa durante le piene del Ticino. Le dimensioni di tale vasca saranno definite a seconda delle dimensioni e tipologia di ciascuna filarola.
2. dovranno essere regolarizzate e sistemate le sponde sinistra e destra con materiale proveniente dall'alveo posizionato a rinforzo e tamponamento delle sponde stesse, senza approfondire gli scavi al di sotto della quota media di fondo dell'alveo, qualora tale operazione risultasse necessaria per arrestare fenomeni erosivi e franosi in corrispondenza della filarola ed immediatamente a valle;
 3. contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere redatta perizia giurata firmata da tecnico abilitato relativa alla situazione effettiva planoaltimetrica mediante rilievo appoggiato a punti fissi e certi e con sezioni trasversali poste ad un intervallo di almeno mt. 30 estese a comprendere completamente l'area di prelievo del materiale;
 4. la ditta dovrà comunicare il nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'esecuzione dei lavori, l'elenco degli automezzi operativi da impiegare ed indicare il tempo massimo presunto necessario;
 5. la sommità della filarola dovrà essere interdetta al passaggio pedonale e veicolare mediante opportune segnalazioni e sbarramenti;
 6. dovrà essere consentita la risalita dei pesci attraverso la filarola mediante realizzazione di opere opportune nel tratto centrale della stessa ed avendo cura che dette opere siano sempre in piena efficienza anche al variare della portata d'acqua;
 7. dovrà essere garantito almeno il Deflusso Minimo Vitale d'acqua attraverso la filarola, mediante realizzazione di opere opportune, anche in condizioni di diminuzione di portata a monte;
 8. Per il rilascio da parte di questo Ente di pareri in merito alla realizzazione delle opere stesse, il richiedente dovrà fornire anche la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica sull'impatto idraulico-ambientale della filarola raffrontato alle condizioni del corso d'acqua sia in regime normale sia di piena;
 - b) relazioni tecniche sulle progettazioni della scala di rimonta per pesci e del passaggio per il DMV;
 - c) scala dei deflussi del canale derivato alla presa dello stesso e scala di deflusso del DMV;
 - d) planimetria catastale dell'area sovrapposta al rilievo planoaltimetrico estesa a monte di mt. 150 ed a valle di mt. 1000 rispetto alla filarola.

La suddetta documentazione dovrà essere ripresentata ogni qual volta si verifichino cambiamenti delle condizioni ambientali riferite alla relazione tecnica (punto a)), alle scale dei deflussi (punto c)), al rilievo planoaltimetrico (punto d)) e/o cambiamenti delle progettazioni indicate al punto b).

Ricovero cani/gatti

In tema di ricovero di cani o gatti si rimanda ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia ovvero la D.P.G.R. n. 4359 del 11 novembre 1993:

- le strutture che non si configurano come canile riguardano quelle inferiori a n. 5 soggetti adulti (cucciolata fino allo svezzamento);
- le strutture che non si configurano come gattile riguardano quelle inferiori a n. 10 soggetti adulti;

Sopra tali limiti le strutture sono da considerarsi rispettivamente canile e gattile quindi attività produttiva a tutti gli effetti.

In generale è vietato lo svolgimento di manifestazioni canine all'interno del dell'Area Protetta di cui si tratta, fatte salve espresse deroghe, per iniziative con scopo di salvataggio e/o terapeutico e/o con finalità di pubblico interesse, concordate e rilasciate dall'Ente gestore.

Interventi consentiti per cave esistenti nell'Area Protetta del Ticino

Ai sensi dell'art. 13 comma 9 delle NTA del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino approvato con D.G.R. n. 6-5460 del 03.08.2022 è vietata l'apertura e la coltivazione di nuove cave o attività estrattive o di lavorazione degli inerti all'interno del territorio del Parco.

Per La Cave Ticino di Frattini S.n.c. a Oleggio, la Inerti Valle Ticino S.r.l., la Cave Ticino S.n.c. a Varallo Pombia è prevista la rilocalizzazione entro 5 anni dall'approvazione delle NTA del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino.

Fino alla rilocalizzazione per le cave esistenti non dismesse valgono le previsione di cui all'art. 14 comma 3 ovvero "sono consentiti eventuali interventi di riassetto, riorganizzazione, ristrutturazione o ampliamento derivanti da esigenze di adeguamento funzionale a requisiti di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi devono essere limitati ad un incremento massimo del 30% della superficie occupata dagli edifici e dagli impianti operativi al momento della richiesta e devono essere realizzati all'interno del sedime dell'area produttiva, utilizzando prioritariamente eventuali fabbricati dismessi.

Tali interventi sono in ogni caso soggetti a Valutazione di incidenza, e devono prevedere la contestuale realizzazione delle opere di mitigazione e/o compensazione ambientale".

Strutture temporanee

Si intendono per strutture temporanee i manufatti collegati ad attività e/o destinazioni di natura anche stagionale e/o di pubblico interesse finalizzate ad un uso circoscritto nel tempo e destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee non abitative e che non abbiano carattere di continuità. Le caratteristiche e la natura delle strutture precarie devono consentirne una facile

rimozione. Le strutture precarie non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse devono essere mobili o realizzate con elementi removibili.

Le strutture temporanee sono assentibili per un periodo non superiore a sei mesi continuativi.

La realizzazione di costruzioni temporanee per periodi superiori a sei mesi è autorizzata fino ad un massimo di 12 mesi.

Cartelli pubblicitari

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa dei Piani di Gestione del Territorio per cui, in generale, *è vietato svolgere attività pubblicitaria, ad esclusione delle insegne degli esercizi siti dell'Area Protetta di cui si tratta, che potranno essere autorizzate nel rispetto delle indicazioni tipologiche fornite dall'Ente Parco*, si adottano le seguenti indicazioni:

- Sono ammessi cartelli e/o impianti pubblicitari luminosi esclusivamente in fregio agli edifici, in cui si svolge l'attività pubblicizzata, che non abbiano pregio culturale e/o architettonico.
- I cartelli e/o le insegne dovranno avere dimensioni contenute.
- I cartelli di indicazione e/o pubblicitari dovranno avere supporto in legno e/o in ferro verniciato color verde salvia e/o testa di moro.
- Per le insegne di tipo luminoso dovranno essere utilizzati tubi fluorescenti al neon o lampade a basso consumo e/o altre tipologie a basso inquinamento luminoso e previo parere dell'Ente.
- Le insegne di tipo luminoso dovranno essere dotate di dispositivo temporizzatore che ne determini lo spegnimento dalla mezzanotte all'alba del giorno successivo.

10

Accessi

È consentita la creazione di nuovi accessi di tipo privato funzionali a residenza e/o attività produttive/ commerciali, etc. esistenti su strade che non si identifichino come strade di tipo ad uso pubblico ai sensi dell'art. 2 commi 1-2 del Codice della Strada vigente.

Pozzi ad uso domestico

È sempre consentita la realizzazione di pozzi per l'approvvigionamento idrico ad uso domestico (potabile e/o servizi igienici) a condizione che la relazione geologica verifichi la sostenibilità del prelievo in funzione della ricarica della falda utilizzata.

Altre tipologie di prelievo idrico da falda verranno di volta in volta esaminati dall'Ente.

Opere di regolazione dei fossi irrigui

È sempre consentita la posa di bocchette porta paratie prefabbricate in c. a. su fossi irrigui e negli argini separatori dei campi.

Le opere di regolazione gettate in cemento armato verranno valutate dall'Ente di volta in volta, ma dovranno comunque essere mascherate nella parte a vista con ciottoli, mattoni, legno, o altro materiale idoneo a giudizio dell'Ente.

Staccionate

Si ritiene che tali strutture, se semplicemente infisse a terra e posizionate per motivi di sicurezza siano realizzabili anche nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in quanto non si configurano come nuove costruzioni.

Posa di Boe nell'Area Protetta del Ticino

È di norma consentita la posa di una sola boa per ogni immobile abitativo ubicato lungo le sponde del fiume Ticino. La posa di ulteriori boe aggiuntive verrà valutata dall'Ente di volta in volta. La posa di boe per cantieri nautici e/o campeggi verrà valutata dall'Ente di volta in volta.

Musica all'aperto

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 19 delle NTA del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino approvato con D.G.R. n. 6-5460 del 03.08.2022, l'Ente, in conformità ai piani di zonizzazione acustica comunali, persegue il contenimento di ogni forma di inquinamento acustico. In generale non è consentita musica all'aperto se non per eventi sporadici relativi a manifestazioni e/o altre iniziative di interesse pubblico-collettivo previa valutazione dell'Ente.

Per i locali quali bar-ristoranti è consentita, in generale, musica da piano-bar all'interno del locale.